

PALLIERI, relatore. La Commissione ha encomiata in massima la disposizione dell'articolo 87 del progetto ministeriale. Ed invero non vi è altra differenza fra il Ministero e la Commissione che in una più o meno lunga fissazione di un termine, e nel maggiore o minore ammontare dell'ammenda.

Quanto al termine dopo il quale debba essere trasmesso ciascuno degli stati di decesso, la Commissione ha considerato che le consegne delle eredità non si fanno salvo dopo quattro mesi, ed ha veduto che in altri paesi questi termini sono sempre di due o di tre mesi; onde il suo emendamento non può recare alcun danno al fisco, il quale avrà sempre lo stato indicante ciascun decesso prima che sia trascorso il tempo stabilito dalla legge per la consegna.

Ritiene poi la Commissione che non conviene imporre soverchie ed inutili gravezze ai sindaci, ai quali in uno stato normale di cose questo incarico sarà affidato, dovendosi del resto, a chiunque incomba, usare a tutti giustizia e i dovuti riguardi.

In ordine alle ammende giova avvertire che qui si stabiliscono pel caso solo di omissione proveniente da negligenza, e non già da omissione maliziosa come supponeva il ministro.

Certamente questa pena sarebbe troppo tenue qualora si trattasse di omissione maliziosa; ma allora sarebbe applicabile il Codice penale. Quest'articolo riguarda la semplice inavvertenza, e quindi non abbiamo creduto che si potessero con esso imporre ammende superiori a quelle di lire 25 e lire 5.

L'onorevole Robecchi chiedeva se il Ministero avrà mezzi di far eseguire la legge. Ma è facile osservare che questa sarà una legge come tutte le altre, che perciò sarà in dovere il Ministero, dove sia adottata dal Parlamento e sanzionata dal Re, di farla eseguire con tutti i valevoli mezzi di cui dispone.

Io avviso impertanto che la Camera possa approvare l'articolo come fu dalla Commissione modificato.

ROBECCHI. Io desidero che questa legge sia osservata, ed è appunto perchè desidero questo che ho fatto quell'interpellanza al signor ministro.

Del resto faccio notare che prima del concordato del 1837, se non isbaglio, i parroci non davano nessuna nota nè di vivi nè di morti a nessuna autorità civile; che dopo il concordato si è convenuto che si sarebbe dato al presidente del tribunale di prima cognizione uno dei due originali una volta all'anno, e si è fissato il tempo, credo, nella prima quindicina di febbraio; ora il signor ministro colla legge in mano dirà: datemi la nota dei morti ogni mese; e potrebbe darsi che qualche parroco o qualche vescovo rispondesse: non vogliamo darvela.

Che cosa farà in quel caso il ministro? Farà citare i recalcitranti avanti ai tribunali; va bene: ma non potrebbe darsi che i tribunali assolvessero dalla multa i parroci renitenti? Io credo la cosa probabilissima; e mi dorrebbe grandemente che una legge potesse mai essere impunemente violata da chicchessia.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io faccio osservare che non si impone a chi tiene il registro dello stato civile l'obbligo di mandare copia del libro originale nel quale è indicato il decesso con una specie di processo verbale. Egli dovrà semplicemente dare nota dei decessi avvenuti in cadun giorno. Quindi l'obbligo che loro si impone non è soverchio, non è gravoso.

Se poi a fronte di una legge così chiara e precisa, coloro

che tengono il registro dello stato civile ricusassero di aderirvi, il Ministero non avrebbe certo difficoltà ad ottenere che i magistrati l'applicassero con tutto il rigore. Ed io ho troppa fede nei magistrati per credere che possa nascere il minimo dubbio nella interpretazione e nell'applicazione di questa legge. Ma quando per caso (caso che io credo non solo improbabile, ma quasi impossibile) alcuno dei nostri tribunali interpretasse questo articolo in modo che non eressero di doverlo applicare, il Ministero avrebbe sempre il mezzo di ricorrere ai tribunali superiori, sino alla Cassazione, e sicuramente è impossibile che la giurisprudenza dei nostri magistrati possa essere dubbia a fronte di una disposizione così chiara e precisa.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Arnulfo.

ARNULFO. L'onorevole ministro desidera che si mantenga il suo progetto, sia relativamente al termine entro cui debba trasmettersi la nota di cui in questo articolo, quanto al riguardo della multa di lire 10 da lui proposta. In aggiunta a quanto disse l'onorevole relatore della Commissione io osserverò che il signor ministro intanto desidererebbe che fosse mensile la trasmissione delle note, in quanto dubita che negli uffici demaniali ai quali occorrono più numerose le consegne delle eredità, manchi il tempo per fare le indagini necessarie onde riconoscerne la consistenza.

Farò osservare a questo riguardo che l'inconveniente accennato non può nascere, in quanto che l'agente demaniale ha bisogno di sapere i decessi che sono seguiti, ed è più che sufficiente che li conosca nel termine di tre mesi, poichè non è che alla scadenza dei quattro mesi che può fare il confronto se tutte le eredità siano o no consegnate, ed in questa prima parte, o dicasi primo periodo di tempo, non è il caso in cui l'agente demaniale debba indagare la consistenza e il valore delle eredità, chè per ciò fare ha non solo i tre mesi successivi entro i quali deve poi farsi il pagamento, ma ha due o tre anni a termini dell'articolo 78 della Commissione ed 81 del Ministero, ove si dice: « vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dall'apertura della successione, se questa non fu consegnata; dopo tre anni dal giorno delle consegne, per le parziali omissioni in ciascuna di esse; dopo due anni dallo stesso giorno, per insufficienza di valutazione. »

Perciò, quando l'insinuatore abbia nei tre mesi la nota dei decessi, può riconoscere chi non ha fatto le consegne alla scadenza dei quattro mesi o degli altri termini fissati dall'articolo 70, ed ha poi due o tre anni per verificare le omissioni o le minori valutazioni. Non vi essendo pertanto l'inconveniente accennato dal signor ministro, parmi essere più facile ottenere l'esecuzione della legge accordando tre mesi piuttosto che un mese solo, molti essendo i casi nei quali alla precisa scadenza del mese possa taluno dimenticarsi od essere impedito di trasmettere la nota ed incorrere troppo sovente in contravvenzioni involontariamente.

Quanto poi alla multa di lire 10 o di lire 5, farò osservare che o si vuol considerare la multa di lire 10 come atta ad impedire un'ommissione dolosa, che non suppongo, e sarebbe certamente insufficiente; ovvero si vuol considerare la multa per punire una materiale omissione involontaria od una dimenticanza che occorre anche ai più oculati, ed in tal caso basta una multa di lire 5.

Credo quindi che la Camera vorrà approvare la preposta della Commissione, sia in ordine al tempo delle consegne, cioè di tre mesi, sia alla multa di lire 5, perchè non sussistono gli addotti inconvenienti.

MALAN. Poichè l'onorevole Robecchi ha sollevato un